

Assicurazione: S.I.S.O. risponde ai soci

Domande

1 Se ho un sinistro aperto, posso comunque cambiare assicurazione e scegliere l'assicurazione SISO?

Tutte le polizze di Responsabilità Civile Professionale operano in regime "claims made" ossia considerano l'instaurarsi del sinistro il momento in cui l'assicurato risulta destinatario di una richiesta di risarcimento danni. Pertanto il sinistro si "cristallizza" e rimane di competenza dell'assicuratore esistente al momento della ricezione della contestazione. L'eventuale scelta dell'assicurato di non rinnovare la polizza con la medesima compagnia di assicurazioni non ha rilevanza ai fini della gestione di eventuali sinistri (leggasi: richieste di risarcimento danni già ricevute) esistenti e già validamente denunciati all'assicuratore in corso.

2 Gli eventuali sinistri aperti e già in carico alla pregressa compagnia assicurativa, restano in carico alla stessa o seguono il socio nel nuovo contratto assicurativo?

Le pratiche di sinistro già validamente denunciate alla compagnia assicurativa precedente rimangono di competenza di quella compagnia che dovrà continuare a gestirle a prescindere dalle scelte del singolo assicurato in merito all'annualità successiva.

3 La Marsh mi può dare l'adeguato supporto anche per i pregressi sinistri?

Marsh, broker di S.I.S.O., offre a tutti i Soci un servizio di assistenza gratuito in relazione ai sinistri pregressi che rimangono di competenza dell'assicuratore precedente. Il contributo del broker nella delicata fase di gestione di un sinistro è fondamentale per una adeguata e corretta conduzione dello stesso. Risulta pertanto ancora più prezioso il servizio nei casi in cui il broker che ha intermediato la polizza che non si intende rinnovare non offra più tale servizio in virtù del cessato rapporto. Per poter accedere a tale servizio è sufficiente seguire procedura prevista disponibile on line .

4 Come posso disdire una polizza RC professionale in scadenza a fine anno? Con quali modalità?

I contratti assicurativi possono prevedere formulazione con tacito rinnovo ed in tal caso, in mancanza di valida manifestazione alla disdetta da formalizzare sia al broker che alla compagnia entro i termini temporali previsti (ad es. di norma 60/90gg prima della scadenza anniversaria), il premio è dovuto anche per l'annualità successiva e la polizza si rinnova automaticamente. La versione alternativa, senza tacito rinnovo, prevede che alla scadenza la polizza cessi e solo in caso di volontà al rinnovo da parte dell'aderente la stessa si rinnovi per annualità successiva. Nelle polizze collettive stipulate da Società Scientifiche o Associazioni di categoria ove non è previsto tacito rinnovo per i singoli aderenti ma unicamente per il contraente ossia per la Società Scientifica o l'Associazione (impostazione diffusa nel settore), il singolo Medico aderente è libero di non rinnovare e cambiare assicurazione senza alcun obbligo informativo e tanto meno contrattuale con l'assicuratore precedente.

5 Se la polizza assicurativa è una polizza collettiva legata all'iscrizione alla Società Scientifica, il mancato rinnovo fa decadere automaticamente l'assicurazione?

Di norma l'iscrizione ad una Società Scientifica rappresenta la conditio sine qua non utile a poter accedere a polizze collettive afferenti alla relativa Società Scientifica. Il mancato rinnovo dell'iscrizione alla Società fa venire meno la possibilità di aderire al relativo programma assicurativo.

6 Eventuali posizioni ex art.13 L. 24/2017 possono essere accolte dalla polizza assicurativa S.I.S.O.?

La comunicazione ex art. L. 24/2017 (Legge Gelli) che il singolo medico dovesse ricevere in vigenza della polizza Rc Professionale S.I.S.O. rappresenta a tutti gli effetti elemento attivatore delle garanzie ai sensi della polizza S.I.S.O. Tale impostazione consente di denunciare validamente il sinistro fin dalla fase iniziale con indubbi vantaggi sul proseguo della gestione dello stesso.